



REGIONE PUGLIA

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

**SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE
RETI SOCIALI**

ALLEGATO 1

**INDIRIZZI ATTUATIVI PER LE ANNUALITA' 2018 E SEGUENTI
DEL REDDITO DI DIGNITA', AI SENSI DEL REG. R. N. 8/2016
COME MODIFICATO DAL REG. R. N. 2/2018.**

*Il presente allegato si compone di n. 8 pagg.,
inclusa la presente copertina*

PARTE PRIMA - MODALITÀ ISTRUTTORIE DELLE NUOVE DOMANDE RED 2018

1. Campo di applicazione

Gli indirizzi attuativi di cui al presente documento si applicano esclusivamente alle domande ammissibili ReD immesse su piattaforma informatica unica regionale www.sistema.puglia.it/reired2018, al netto di tutte le domande che saranno ripescate da INPS per essere “trattate Rel”, per la piena estensione dei requisiti familiari¹.

2. I requisiti di accesso

A partire dall'annualità 2018, e dunque per tutte le domande di accesso presentate a partire dal 1° dicembre 2017 fino al 31 maggio 2018, ovvero fino alla data di entrata in vigore delle modifiche al Rel disposte per effetto della l.n. 205/2017, che non saranno ripescate da INPS per l'istruttoria di ammissione a Rel, a seguito del superamento dei requisiti familiari che fino al 31.12.2017 impedivano la domanda Rel, che non presentano i requisiti minimi di eleggibilità al Rel, le stesse sono ammissibili all'istruttoria per l'accesso al ReD –Reddito di Dignità se rispettano i seguenti requisiti di accesso, in coerenza con quanto già indicato all'art. 3 comma 1 del Reg. R. n. 2/2018 di modifica dell'art. 4 commi 2, 3 e 4 del Reg. R. 8/2016 :

- a) avere compiuto il diciottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda;
- b) residenza in un Comune pugliese da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza, per i cittadini italiani e comunitari; in caso di rimpatrio, il periodo di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residente all'estero (AIRE) non rileva ai fini del computo del requisito di cui alla presente lettera;
- c) possesso di regolare permesso di soggiorno per i cittadini stranieri, con cui attestare residenza, ovvero dimora abituale ai sensi dell'art. 43 comma 2 Cod. Civ., in un Comune pugliese da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza;
- d) possesso di ISEE, in corso di validità, ai sensi del DPCM n. 159/2013 e s.m.i., ovvero ISEE corrente, ai sensi dell'articolo 9 dello stesso DPCM, **non superiore a euro 6.000,00, con un ISRE non superiore ad Euro 3.000,00**. In caso di variazione della composizione del nucleo familiare dichiarato in domanda, prima della presa in carico, il soggetto è tenuto alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE aggiornata.
- e) nessun componente il nucleo familiare in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1300 cc. nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc. Immatricolati la prima volta nei tre anni precedenti;
- f) valutazione multidimensionale del bisogno, di cui al successivo articolo 5, con un punteggio superiore o uguale a un valore soglia stabilito, in sede di prima applicazione in punti 35, attribuito in base alla scala di valutazione di cui all'art. 5 dello stesso Regolamento;

¹ Con messaggio n. 1972 dell'11/05/2018 l'INPS ha reso noto che, per effetto dell'art. 1 comma 192 della L. n. 205/2018, “tutte le domande di Rel presentate nel corso del 2018 e fino al 31 maggio p.v., in possesso di DSU2018, non accoglibili per la sola mancanza dei requisiti familiari, saranno sottoposte a riesame di ufficio, con verifica dei requisiti alla data del 1° giugno 2018”.

- g) espressa disponibilità del richiedente a sottoscrivere il patto individuale di inclusione sociale attiva;
- h) non essere beneficiari, insieme a tutti i componenti del medesimo nucleo familiare, del Reddito di Inclusione di cui al D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147; in sede di prima applicazione l'incompatibilità si configura a partire dalla data di rilascio massivo dei dati sugli ammessi Rel ai Comuni titolari dell'attività istruttoria;
- i) il ReD non è in ogni caso compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASPI o altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.
- j) sono esclusi dalla platea dei potenziali beneficiari coloro i quali appartengano a nuclei familiari in cui figurino beneficiari di altri trattamenti economici, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato, dalla Regione o da altre pubbliche amministrazioni, nello stesso periodo di fruizione del Reddito di Dignità, il cui valore complessivo sia superiore a 1.000,00 euro mensili, come risultante nella dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE. Non costituiscono trattamenti le eventuali esenzioni o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e i buoni servizio, nonché le erogazioni di voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

La Regione Puglia provvede a supportare i Comuni associati in Ambiti territoriali nell'attività istruttoria delle domande, mediante piattaforma unica regionale, proponendo la verifica dei requisiti di accesso di cui alle lettere a), d) e f) dell'elenco su esposto, ferma restando la competenza dei Comuni a verificare, comunque preventivamente alla concessione del beneficio, tutti gli altri requisiti di accesso. Per le verifiche del requisito di cui alla lettera e) dell'elenco, il RuP di Ambito territoriale potrà a sua discrezione applicare controlli campionari secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

La Regione Puglia si impegna a supportare l'attività istruttoria, con le medesime modalità di cui sopra, in riferimento alle verifiche del requisito di cui alla lettera i) dell'elenco, mediante apposite intese con INPS. Nelle more della definizione di tali intese, tali verifiche sono per intero a carico del RuP di Ambito territoriale, che potrà a sua discrezione applicare controlli campionari secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

Parallelamente, la Regione Puglia si impegna a supportare l'attività istruttoria, con le medesime modalità di cui sopra, anche in riferimento alle verifiche del requisito di cui alla lettera j) dell'elenco, mediante apposite intese con INPS ai fini della consultazione, in regime di cooperazione applicativa, della Banca Dati Prestazioni Socio-Assistenziali (BDPSA). Nelle more della definizione di tali intese, tali verifiche sono per intero a carico del RuP di Ambito territoriale, che provvederà ad inserire il valore dei contributi locali disponibile nelle proprie banche dati e il valore dei contributi nazionali disponibili in BDPSA.

A partire dalla annualità 2018 costituisce motivo di rigetto dell'istanza di accesso al ReD l'essere destinatario finale di un progetto ReD ancora in corso, al momento della trasmissione della domanda, e attivato sulla base di domanda presentata nelle annualità 2016 - 2017.

In questo contesto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 comma 1 del Reg. R. n. 2/2018, di modifica dell'art. 10 comma 3 del Reg. R. n. 8/2016, non si applica la sospensione per un periodo massimo di 6 mesi successivo al termine del progetto ReD, per tutta la annualità 2018, fino a completamento della messa a regime della ReD nella sua nuova configurazione.

3. La fase istruttoria: tempi e modalità

In coerenza con quanto indicato nell'art. 6 comma 1 del Reg. R. 2/2018, se la domanda presenta i requisiti minimi per l'eleggibilità REI, dopo i controlli sui requisiti di cittadinanza e residenza previsti nel D.Lgs 147/2017, essa viene trasmessa mediante cooperazione applicativa su portale INPS per l'istruttoria e le determinazioni conseguenti.

Se invece la domanda presenta i requisiti per l'eleggibilità al ReD, la verifica dei requisiti, la valutazione multidimensionale del bisogno e l'eventuale ammissione verrà effettuata in un'unica soluzione dal RuP di Ambito territoriale.

Si precisa che la Legge di Bilancio per il 2018 (**L.n. 205/2017**) all'art. 1 comma 192 interviene modificando per alcuni requisiti di accesso quanto definito per il Rel – Reddito di Inclusione dal D.Lgs. n. 147/2017, ed in particolare abrogando tutti i requisiti famigliari di cui all'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 147/2017; per effetto di questo intervento normativo, dal 1° luglio 2018 saranno ammissibili a Rel anche le domande di coloro nel cui nucleo familiare non figurino figli minori e anche i nuclei monopersonali, che fino allo stato attuale potevano essere coperti solo da apposita e integrativa misura regionale di sostegno al reddito, come la Puglia ha fatto per un biennio con il proprio ReD.

E con messaggio n. 1972 dell'11/05/2018 l'INPS ha reso noto che, per effetto dell'art. 1 comma 192 della L. n. 205/2018, "tutte le domande di Rel presentate nel corso del 2018 e fino al 31 maggio p.v., in possesso di DSU2018, non accoglibili per la sola mancanza dei requisiti familiari, saranno sottoposte a riesame di ufficio, con verifica dei requisiti alla data del 1° giugno 2018". Pertanto non saranno restituiti ai cittadini titolari di queste domande gli "esiti ReD" ma sarà comunicato che le rispettive domande sono state trasmesse a INPS, in quanto ripescate per l'istruttoria d'ufficio a fini Rel, onde evitare duplicazione di beneficio, errata presa in carico e, in definitiva, confusione in capo all'utente finale.

4. L'indennità di frequenza

Ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Reg. R. n. 2/2018, il contributo economico riconosciuto quale indennità di frequenza al percorso di attivazione è stabilito in base alla numerosità del nucleo familiare del richiedente (come risultante in DSU, eventualmente verificato dall'anagrafe comunale, e comunque indicato dal RuP di Ambito territoriale) nelle seguenti misure:

nuclei con 1 componente	€ 200/mese
nuclei con 2-3 componenti	€ 300/mese
nuclei con 4 o più componenti	€ 400/mese

Il riconoscimento dell'indennità parte dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del Patto di inclusione sociale attiva per la durata di 12 mesi, con pagamenti da effettuare di norma bimestralmente entro il bimestre successivo a quello maturato (art. 8 comma 1 del Reg. R. n. 2/2018), salvo diversa disposizione dei Comuni competenti e comunque a seguito delle modifiche nelle apposite funzionalità della piattaforma informatica.

In relazione agli importi corrisposti, la durata in termini di ore/settimana di ciascun tirocinio per l'inclusione/progetto di sussidiarietà/lavoro di comunità sarà pari a:

€ 200/mese	12 hh/settimana
------------	-----------------

€ 300/mese
€ 400/mese

18 hh/settimana
24 hh/settimana

5. La presa in carico

Ai fini della valutazione multidimensionale del richiedente ammesso e del suo nucleo familiare e della successiva presa in carico, l'equipe multidisciplinare di Ambito territoriale all'uopo costituita resta impegnata ad utilizzare gli strumenti in corso di validazione a livello nazionale secondo quanto stabilito nelle "Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno all'Inclusione Attiva" di cui all'accordo approvato in Conferenza Unificata in data 11 febbraio 2016, e secondo un tracciato record minimo che assicuri il dialogo in cooperazione applicativa.

Eventuali modifiche a tali strumenti saranno approvate con successivo Atto Dirigenziale.

6. I percorsi di attivazione

Si confermano anche per l'annualità 2018 e seguenti, salvo diverse e successive indicazioni approvate dalla Giunta Regionale con propria deliberazione, tutti gli strumenti già disponibili, in seno al progetto sancito nei Patti di inclusione, per i percorsi di attivazione, con specifico riferimento ai tirocini per l'inclusione, ai progetti di sussidiarietà e al lavoro di comunità come disciplinati nella normativa vigente.

Viene, altresì, confermato il Catalogo regionale dell'offerta dei percorsi di attivazione come già disciplinato, nelle procedure di accesso e di gestione, dalla normativa vigente.

In caso di ammissione al ReD, è facoltà del cittadino rinunciare all'adesione al programma in qualunque momento, mediante istanza formale di rinuncia da trasmettere al RuP di Ambito territoriale.

Parimenti, è facoltà del RuP di Ambito territoriale revocare dal programma un cittadino ammesso in qualunque momento, qualora occorressero i motivi di cui all'art. 10 comma 2 della l.r. 3/2016 e dell'art. 9 comma 1 del Reg. R. n. 2/2018.

Infine, è obbligo del cittadino ammesso al ReD, pena decadenza dal programma, comunicare eventuali cambi di residenza entro 15 giorni dall'accadimento.

PARTE SECONDA - CONNOTAZIONE DEL REDDITO DI DIGNITÀ A PARTIRE DAL II SEMESTRE 2018

1. Campo di applicazione

Gli indirizzi attuativi di cui al presente documento si applicano esclusivamente alle domande ammissibili ReD immesse su piattaforma informatica unica regionale www.sistema.puglia.it/reired2018, a partire dal 1° luglio 2018, che presentino i requisiti specifici richiesti per il ReD, al fine di perseguire l'obiettivo della estensione della platea e dell'utilizzo mirato dello strumento di sostegno al reddito per specifici profili di utenti e nuclei familiari in condizioni di particolari e urgenti fragilità.

La Legge di Bilancio per il 2018 (L.n. 205/2017) all'art. 1 comma 192 interviene modificando per alcuni requisiti di accesso quanto definito per il ReI – Reddito di Inclusione dal D.Lgs. n. 147/2017, ed in particolare abrogando tutti i requisiti famigliari di cui all'art. 3 comma 2 del

D.Lgs. n. 147/2017; per effetto di questo intervento normativo, dal 1° luglio 2018 saranno ammissibili a Rel anche le domande di coloro nel cui nucleo familiare non figurino figli minori e anche i nuclei monopersonali, che fino allo stato attuale potevano essere coperti solo da apposita e integrativa misura regionale di sostegno al reddito, come la Puglia ha fatto per un biennio con il proprio ReD.

Per quanto non di seguito specificato, si applica quanto riportato nella Parte Prima del presente documento.

2. I requisiti di accesso

A partire dal II semestre 2018, e dunque per tutte le **domande di accesso presentate a partire dal 1° luglio 2018**, ovvero dalla data di entrata in vigore delle modifiche al Rel disposte per effetto della l.n. 2015/2017, sono ammissibili all'istruttoria per l'accesso al ReD – Reddito di Dignità le domande che rispettino i seguenti requisiti di accesso:

- a) avere compiuto il diciottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda;
- b) residenza in un Comune pugliese da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza, per i cittadini italiani e comunitari; in caso di rimpatrio, il periodo di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residente all'estero (AIRE) non rileva ai fini del computo del requisito di cui alla presente lettera;
- c) possesso di regolare permesso di soggiorno per i cittadini stranieri, con cui attestare residenza, ovvero dimora abituale ai sensi dell'art. 43 comma 2 Cod. Civ., in un Comune pugliese da almeno 12 mesi alla data di presentazione dell'istanza;
- d) possesso di ISEE, in corso di validità, ai sensi del DPCM n. 159/2013 e s.m.i., ovvero ISEE corrente, ai sensi dell'articolo 9 dello stesso DPCM, non superiore a euro 6.000,00, **con un ISRE compreso tra 3.000,01 euro e 6.000,00 euro**. In caso di variazione della composizione del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda o in corso di erogazione del beneficio, il soggetto è tenuto alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE aggiornata;
- e) valutazione multidimensionale del bisogno, di cui al successivo articolo 5, con un punteggio superiore o uguale a un **valore soglia stabilito in punti 20**, attribuito in base alla scala di valutazione di cui all'art. 5 dello stesso Regolamento;
- f) espressa disponibilità del richiedente a sottoscrivere il patto individuale di inclusione sociale attiva;
- g) non essere beneficiari del Reddito di Inclusione di cui al D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147; in sede di prima applicazione l'incompatibilità si configura a partire dalla data di rilascio massivo dei dati sugli ammessi Rel ai Comuni titolari dell'attività istruttoria;
- h) il ReD non è in ogni caso compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASPI o altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

Ai requisiti di cui alle lett. d) e e) si deroga nei seguenti casi:

Platea ReD dal 01/07/2018
I) Nuclei* con: - 3.000,01<ISRE<=6.000 - ISEE <=6.000 e con:

<p>punteggio di valutazione del bisogno >=20p.</p> <p>(*) che sulla base del D.Lgs. n. 147/2017 e L.n. 205/2017 art. 1 co. 192 non sono ammissibili a Rel</p>
<p>II) "Genitori separati"* , cioè coniugi senza reddito da lavoro e che a seguito di separazione sono senza fissa dimora, secondo quanto sarà accertato dal Servizio Sociale professionale che lo prende in carico</p> <p>(*) che sulla base del D.Lgs. n. 147/2017 e L.n. 205/2017 art. 1 co. 192 non siano già ammissibili a Rel</p>
<p>III) Persone con disabilità, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, senza supporto familiare, con ISEE<= 25.000 inseriti/da inserire in un percorso "dopo di noi", secondo quanto sarà accertato dal Servizio Sociale professionale che lo prende in carico</p> <p>(*) che sulla base del D.Lgs. n. 147/2017 e L.n. 205/2017 art. 1 co. 192 non siano già ammissibili a Rel</p>
<p>III) Donne vittime di violenza* prese in carico, da sole o con prole, in un percorso di accoglienza e protezione, secondo quanto sarà accertato dal Servizio Sociale professionale che lo prende in carico, ovvero in carico al DSM e da avviare ad un percorso di inclusione</p> <p>(*) che sulla base del D.Lgs. n. 147/2017 e L.n. 205/2017 art. 1 co. 192 non siano già ammissibili a Rel</p>
<p>IV) Nuclei* con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISRE>3000,00 - 6.000,00<ISEE <=10.000,00 <p>e con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 o più componenti in minore età <p>(*) atteso che, sulla base del D.Lgs. n. 147/2017 e L.n. 205/2017 art. 1 co. 192, non sono ammissibili a Rel</p>
<p>V) Nuclei** con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISRE>3000,00 - 6.000,00<ISEE <=10.000,00 <p>e con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un congiunto che richieda le prestazioni di un care giver familiare per periodo di ricovero ospedaliero/riabilitativo superiore a 30 gg., in strutture del SSR (e non fuori Regione) e successivo periodo di cure domiciliari di III livello e riabilitazione (documentato). In tal caso il patto di inclusione riconosce come "lavoro di comunità" l'assistenza giornaliera al congiunto. <p>**Verificare la condizione oggettiva e limitare la fattispecie, per non duplicare un "Assegno di cura"</p>

Per i suddetti casi in deroga **non** costituisce motivo di rigetto dell'istanza di accesso al ReD l'essere destinatario finale di un progetto ReD ancora in corso, al momento della trasmissione della domanda, e attivato sulla base di domanda presentata nelle annualità 2016 - 2017.

In questo contesto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 comma 1 del Reg. R. n. 2/2018, di modifica dell'art. 10 comma 3 del Reg. R. n. 8/2016, non si applica la sospensione per un periodo massimo di 6 mesi successivo al termine del progetto ReD, per tutta la durata della presa in carico complessa per le finalità di protezione, di accoglienza abitativa e contrasto alla marginalità estrema, come definito nell'apposito progetto predisposto dal Servizio Sociale Professionale dell'Ambito territoriale competente.

3. La fase istruttoria: tempi e modalità

Per i richiedenti ReD che si trovino nelle condizioni di cui alle lett. II), III) e V), e per i quali è prevista la deroga ai requisiti di accesso di cui alle lett. d) e e), la domanda è formulata d'ufficio con il supporto dei Servizi Sociali professionali dell'Ambito territoriale, che provvedono a caricare la stessa su piattaforma unica regionale, e l'istruttoria è condotta a stralcio rispetto all'intero elenco dei richiedenti ReD, vista l'urgenza e l'indifferibilità dell'attivazione del progetto di presa in carico più complessivo.

4. L'indennità di frequenza

Ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Reg. R. n. 2/2018, il contributo economico riconosciuto quale indennità di frequenza al percorso di attivazione è stabilito in base durata in termini di ore/settimana di ciascun tirocinio per l'inclusione/progetto di sussidiarietà/lavoro di comunità nelle seguenti misure:

€ 300/mese	12 hh/settimana
€ 400/mese	18 hh/settimana
€ 500/mese	24 hh/settimana

Il riconoscimento dell'indennità parte dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del Patto di inclusione sociale attiva per la durata di 12 mesi, con pagamenti da effettuare di norma bimestralmente entro il bimestre successivo a quello maturato (art. 8 comma 1 del Reg. R. n. 2/2018), salvo diversa disposizione dei Comuni competenti, che possono disporre pagamenti mensili, e comunque a seguito delle modifiche nelle apposite funzionalità della piattaforma informatica.